

C. 9.21.1 pr.-1: precisazioni sulla Lex Visellia, in particolare per l'età diocleziana

1. La *lex Visellia*, cui il Codice di Giustiniano dedica una specifica rubrica, C. 9.21 *Ad legem Viselliam*, rappresenta un episodio della politica legislativa dell'antica Roma che rimane molto oscuro (ancorché vada considerato per il lungo arco di tempo che spazia dalla sua emanazione sotto Tiberio a Teodosio II, che ne riporta la traccia in CTh. 9.20.1, e poi a Giustiniano). Il Rotondi la elenca tra le *leges rogatae*¹, e la attribuisce al console L. Visellius Varro che avrebbe disposto «una persecuzione criminale dei libertini che usurpavano i diritti degli *ingenui* (specialmente col portare l'anello d'oro)»²; data della sua emanazione sarebbe l'anno 777 dalla fondazione di Roma, e cioè attorno al 24 d.C.

Peraltro particolarmente scarse e scarnie sono le fonti a noi pervenute che recano testimonianza della norma: si contano una costituzione di Diocleziano e Massimiano, C. 9.21.1 pr.-1, probabilmente del 300; una costituzione di Graziano, C. 9.31.1, del 378 (ripresa in CTh. 9.20.1)³; e poi i *tituli* ulpiane, Tit. Ulp. 3.5⁴; e Gai

¹ G. Rotondi, *Leges Publicae Populi Romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912, rist. Hildesheim 1962, 464 s. La dottrina più recente ha sollevato qualche dubbio a proposito «dell'effettiva storicità della postulata divisione mommseniana delle *leges publicae* in *leges rogatae* da una parte e *leges datae* dall'altra» (Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* 3.1, Leipzig 1887, rist. Graz 1969, 310 ss.), oltre che della validità della stessa classificazione: l'analisi delle fonti, che denoterebbe un uso pressoché esclusivo delle *leges rogatae* presso gli antichi, ha portato il nuovo orientamento ad intendere la categoria delle *leges datae* in termini di mera «definizione reale», ossia di espressione puramente descrittiva del fenomeno», priva di ogni valenza storico-dogmatica (così in particolare G. Mainino, *Studi sul caput XXI della Lex Rubria de Gallia Cisalpina*, Milano 2012, 115 s.).

² Il Rotondi, *Leges* cit. 465, precisa: «integrò la *Lex Iunia Norbana* offrendo ai *Latini iuniani* il modo di acquistare la cittadinanza, col servire 6 anni nei *vigiles*», e cita Th. Mommsen, *Über das visellische Gesetz*, in *Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts* 2, 1858, 335-341, aggiungendo che in seguito lo stesso studioso tedesco (Th. Mommsen, *Le droit public romain* 6.1, Paris 1887, 6) «refutò la sua precedente opinione, osservando che questa legge dev'esser stata provocata dal Senato consulto analogo reso l'anno precedente (Plin. *N. H.* XXXIII, 32, 2)». Nella *naturalis historia* di Plinio si legge infatti che *Tiberii demum principatu nono anno in unitatem venit equester ordo, anulorum auctoritati forma constituta est C. Asinio Pollione C. Antistio Vetere cos. anno urbis conditae DCCLXXV...*

³ Su cui *infra* nel testo, § 5.

⁴ Tit. Ulp. 3.5: *Militia ius Quiritium accipit Latinus, si inter vigiles Romanae sex annis militaverit, ex lege Visellia. Praeterea ex senatus consulto concessum est ei, ut, si triennio inter vigiles militaverit, ius Quiritium consequatur.*

1.32b⁵. Si tratta comunque sempre di meri accenni, e soltanto in C. 9.21.1 pr.-1 viene riportata una trattazione di una certa consistenza relativamente a quello che doveva essere il suo contenuto⁶.

Un'analisi delle informazioni contenute in C. 9.21.1 pr.-1 può offrire un quadro di particolare interesse sulla *lex Visellia*:

C. 9.21.1 pr.-1 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Baccho, a. 300?⁷): *Lex Visellia libertinae condicionis homines persequitur, si ea quae ingenuorum sunt circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare vel decurionatum adripere, nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur. tunc enim quoad vivunt imaginem, non statum ingenuitatis obtinent et sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica. 1. Qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri: in curiam autem se immiscens damno quidem cum infamia adficitur: muneribus vero personalibus in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est.* (PP. II id. Febr. Antiochiae CC. cons.).

«La legge Visellia persegue gli uomini di condizione libertina, se avranno osato arrogare a sé quelle situazioni che sono <riservate agli> ingenui relativamente alle cariche pubbliche e agli onori, ovvero insediarsi nel decurionato, a meno che non siano legittimati dal diritto degli anelli d'oro ottenuto dal principe. In tal caso finché vivono conservano <comunque> l'immagine, non lo stato dell'ingenuità, e senza rischi svolgono anche gli incarichi pubblici degli ingenui. 1. Colui poi che <essendo> libertino si dichiara ingenuo, potrà essere perseguito tanto civilmente *de operis*, quanto criminalmente in forza della legge Visellia: intromettendosi nella curia è punito anche con l'*infamia*: non c'è dub-

⁵ Gai 1.32b: *Praeterea ex lege Visellia tam maiores quam minores XXX annorum manumissi et Latini facti ius Quiritium adipiscuntur, id est fiunt cives Romani, si Romae inter vigiles sex annis militaverint. Postea dicitur factum esse senatus consultum, quo data est illis civitas Romana, si triennium militiae expleverint.* Chiaramente la fonte è valutabile in tal senso, se si presta fede all'integrazione del manoscritto veronese, proposta da P.E. Huschke, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt in usum maxime academicum composuit, recensuit, adnotavit Ph. Eduardus Huschke*, Leipzig 1874, 174.

⁶ Sul periodo di emanazione della *lex Visellia* e sulla sua struttura originaria mi sia consentito rinviare a M.L. Biccari, *Primi spunti ricostruttivi della lex Visellia*, in *Tesseræ Iuris* 1.2, 2020, 141 ss. L'analisi ha mostrato come l'antica legge avrebbe avuto due distinti obiettivi comunque legati alla cittadinanza e tra loro strettamente connessi, quello di disciplinare l'accesso dei non *ingenui* a certe cariche pubbliche ed al decurionato, e quello di regolare l'acquisto della cittadinanza per il latino che avesse militato tra i *vigiles* per un periodo di sei anni; con particolare pausa di attenzione su Tit. Ulp. 3.5 e Gai 1.32b.

⁷ Seguendo l'*editio maior* del *Codex Iustinianus* (*recensuit Paulus Kruger*, Berolini 1877, 842) la costituzione sarebbe del 12 febbraio del 300.

bio che ciascuno sia tenuto nella patria del patrono secondo le proprie possibilità a quegli oneri personali, che competono ad uomini di tal fatta».

Il rescritto – poiché di rescritto si dovrebbe trattare⁸ – risulta indirizzato ad un tale Bacco⁹. La sintesi compilatoria che è stata operata sul passo non consente di procedere, se non per ipotesi, alla ricostruzione dell'episodio che avrebbe dato luogo all'emanazione del provvedimento. Si potrebbe ipotizzare, pur con tutte le cautele del caso, che il liberto Bacco avesse interpellato l'imperatore per sottoporgli la situazione, in cui forse lui stesso era venuto a trovarsi, relativamente allo *status* di libertà e, conseguentemente, alle facoltà che poteva esercitare a tal titolo. Ovvero potrebbe anche pensarsi che il patrono – presupponendo che Bacco sia invece il *dominus* – agendo di pieno diritto *ex lege Visellia*, si fosse lagnato con l'imperatore in relazione alle pretese avanzate dal liberto di non essere tenuto assolutamente nei suoi confronti, e a lui la cancelleria imperiale avesse poi risposto riconoscendo i due rimedi, l'azione criminale *ex lege Visellia* per l'appunto, e l'azione civile per le *operae*.

Il *principium* della costituzione vive a sé, nella sua valenza storica, con il ricordo della *lex Visellia* ma, per quanto anche nel successivo paragrafo si ricordi l'antica legge, la lettura consecutiva dei due tratti comporta un certo disagio, quasi che le due frasi siano state estrapolate da un più lungo testo della costituzione, fors'anche da luoghi non contigui, in un tentativo di 'massimazione', e che tra l'una e l'altra frase qualcosa sia rimasto fuori dalla penna dei commissari giustiniani¹⁰. Del resto anche nel paragrafo 1 sembra leggersi la sintesi di due disposizioni separate, che nell'originale dovevano avere forse uno spessore più ampio.

Come ho già avuto modo di rilevare, nel passo si potrebbe riconoscere la concessione di parti diverse¹¹. Nel *principium* viene subito sintetizzato il contenuto concreto della *lex Visellia* consistente nel divieto riferito agli uomini 'di condizio-

⁸ Come è nello stile della cancelleria diocleziana, di rispondere in maniera chiara e sintetica al quesito posto dai privati. Sui rescritti si rinvia a M. Amelotti, *Caratteri formali e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo* (già in *Da Costantino a Teodosio il Grande. Cultura, Società, Diritto. Atti del Convegno Internazionale*. Napoli 26-28 aprile 2001, a c. di U. Criscuolo, Napoli 2003), in *Altri scritti giuridici*, a c. di M.P. Pavese, Torino 2014, 219 ss. Sulla produzione normativa diocleziana si veda, in generale, S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial pronouncements and government AD 284-324*, Oxford 2000.

⁹ A Bacco risulta indirizzata solo questa costituzione.

¹⁰ In proposito si richiamano le tesi di E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II congresso internazionale della società italiana di storia del diritto*, Firenze 1971, 821 ss. e G.G. Archi, *Sulla cosiddetta «massimazione» delle costituzioni imperiali*, in *SDHI*. 52, 1986, 161 ss. Più di recente, M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, in *AUPA*. 51, 2006, 381 ss.

¹¹ Cfr. Biccari, *Primi spunti ricostruttivi* cit. 131 s.

ne libertina' – e già questa qualificazione dà adito a varie perplessità – di *honores et dignitates attemptare vel decurionatum adripere*, senza aver ottenuto dall'imperatore il *ius aureorum anulorum*. E immediatamente di seguito si riporta – se ce ne fosse bisogno – la motivazione giuridica di tale divieto (*tunc enim...*), motivazione che è forse un'aggiunta successiva, certamente non originaria della legge.

Nel paragrafo 1 si potrebbero ugualmente individuare due parti: il passo presenta il problema di colui che avesse dichiarato di essere ingenuo quando in realtà non lo era, prevedendo la possibilità di agire nei suoi confronti tanto in via civile col *iudicium operarum* quanto in via criminale *ex lege Visellia*, fino a stabilire pene anche socialmente molto severe, quali l'*infamia*, ove fosse entrato a far parte della curia (*in curiam autem se immiscens*). Infine, a chiusura del brano, e forse dopo un taglio compilatorio relativo ad altre considerazioni¹², si legge la precisazione che il liberto era tenuto a soggiacere ai *munera*, secondo il proprio patrimonio, nella patria del patrono.

La cancelleria imperiale, insomma, offre l'indicazione del criterio interpretativo da seguire, per poi risolvere, su quella base, il caso concreto presentato dal questuante. E il criterio assunto è appunto la *lex Visellia*, un criterio certo e ampiamente noto, quale doveva senz'altro essere la legge in questione.

Posto che – come è evidente e come si è detto anche altrove¹³ – per quanto riguarda il suo contenuto la legge sottolinea la differenza tra *ingenui* e *liberti*, sorge l'interrogativo di sapere quale poteva essere il valore della *lex Visellia* al tempo di Diocleziano, quando è comunemente riconosciuto che l'età diocleziana risenti profondamente della situazione che l'imperatore dovette affrontare al momento della sua ascesa al trono, costretto, per risollevare l'impero dalla profonda crisi del III sec., a porre in essere tutta una serie di interventi riformatori sui fronti politico, giuridico, economico, fiscale, militare, sociale e religioso.

In questo periodo la stessa tecnica di produzione del diritto subisce importanti cambiamenti: «il compito che era stato del giurista, di additare alle parti e al giudice il principio di diritto da far valere nel caso concreto, viene ora assolto dalla legislazione imperiale, che indica di volta in volta quale sia il diritto da applicare»¹⁴. È l'imperatore che, operando anche nella veste di giurista, detta in maniera autoritaria la soluzione per risolvere la questione concreta e nel farlo, anche e soprattutto al fine di ribadire la validità di quanto va affermando, richiama perlopiù

¹² Si potrebbe pensare ad una operazione di sintesi, con la quale i compilatori avrebbero soppresso il riferimento al fatto che molto probabilmente il liberto in questione si era trasferito in un'altra città per ricoprire lì il ruolo di decurione, pertanto si poneva, tra gli altri, il problema di capire dove dovessero essere adempiuti i *munera*, se nella patria del patrono o nella nuova curia.

¹³ Biccari, *Primi spunti ricostruttivi* cit. 133 ss.

¹⁴ M. Varvaro, *Riflessioni sullo scopo del Codice Gregoriano*, in *AUPA*. 49, 2004, 243.

regole già espresse in costituzioni precedenti, opinioni ormai consolidate, principi di applicazione sicura e indubbia, finanche provvedimenti più antichi¹⁵.

Di conseguenza, con riguardo al rescritto in esame, risulta evidente dalla specifica citazione che Diocleziano riteneva ancora valida la *lex Visellia*, con quelle sue 'regole' per cui i *libertini* dovevano essere esclusi da talune cariche magistratuali e dal decurionato, il *ius aureorum anulorum* era applicato e, nelle ipotesi di concorso tra *actio civilis* e *actio criminalis*, vigeva il principio del cumulo, che nel caso di specie si concretizza nel rapporto tra il *iudicium operarum* privatistico e l'*accusatio* criminale *ex lege Visellia*.

2. Prima di affrontare il tema della *lex Visellia* in età diocleziana, si deve porre uno sguardo, seppur sommario, al contesto storico-giuridico nel quale la norma avrebbe trovato origine ed espressione. Si tratta – come noto – di una pagina importante della storia di Roma, alle prese con il passaggio dalla repubblica all'impero: scossa profondamente dai disordini dell'ultimo secolo a.C., Roma si trovava a fronteggiare una crisi molto seria, alla quale l'imperatore Augusto tentò di porre rimedio avviando un'ampia opera di riforme in vari settori dell'ordinamento, che lo portarono progressivamente a concentrare nella propria persona ogni potere e funzione¹⁶.

¹⁵ In tal senso va letto l'inciso '*non dubium est*' che chiude la costituzione di Diocleziano e Massimiano. Come infatti ha messo ben in evidenza E. Albertario, *Da Diocleziano a Giustiniano* (già in *Conferenza per il XIV centenario delle Pandette*, Milano 1931), in *Studi di diritto romano* 5, Milano 1937, 207 nt. 1, l'uso, nei rescritti diocleziani, di formule lessicali quali per esempio *nec enim dubii iuris est* (C. 2.4.13); *procul dubio est* (C. 2.18.21); *notissimi iuris est* (C. 2.4.26); *non est dubium* (C. 2.23.2) indicherebbe proprio che Diocleziano – e son parole dello studioso – «sostiene ancora, insomma, il diritto ufficiale contro il diritto popolare». Quest'idea di una forma di legislazione che, mediante il ricorso a particolari espressioni, vuole garantire l'autorevolezza del diritto romano classico viene ripresa anche da M. Amelotti, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 63 nt. 24, e, più di recente, da Varvaro, *Riflessioni* cit. 245 nt. 9 e 249 nt. 22, che offre tra l'altro un'ampia esemplificazione di simili espressioni.

¹⁶ Gli studi che hanno approfondito il significato globale e i vari aspetti dell'opera riformatrice di Augusto sono innumerevoli ed è impossibile ripercorrere qui le pagine scritte sul valore della politica augustea, se in linea con i precedenti storici che hanno caratterizzato l'ultimo secolo della Repubblica o del tutto 'rivoluzionaria' rispetto al passato (adottando per estensione l'espressione «the Roman revolution» che compare nel titolo di un saggio di Ronald Syme del 1939). Un'analisi non può comunque prescindere dagli studi, ancora classici e fondamentali, di S. Di Marzo, *Il principato*, in *BIDR.* 42, 1934, 291 ss.; S. Riccobono, *La giurisprudenza dell'impero*, in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma 1938, 147 ss.; A. Magdelain, *Auctoritas principis*, Paris 1947; P. De Francisci, *Arcana imperii* 3.1, Milano 1948, 259 ss.; V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957⁷, 215 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4.1, Napoli 1974, 107 ss. Con spunti nuovi M. Pani, *Augusto e il Principato*, Bologna 2013, 21 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *La repubblica restaurata e il prestigio di Augusto*, in *Studi in onore*

Ma se Augusto «fece del rispetto formale delle strutture costituzionali repubblicane un cardine della sua tattica e strategia di politica interna e di mantenimento del suo predominio», al contempo si adoperava «per svuotare, il più possibile e insensibilmente, le magistrature, il senato, i comizi e tutte le istituzioni repubblicane dei loro effettivi poteri politici»¹⁷.

Sicuramente l'intento di creare un nuovo equilibrio sociale e politico trovò una sua importante realizzazione nel riassetto dei rapporti con il senato: Augusto agì con grande acutezza, non schiacciando l'antica aristocrazia, ma affiancando ad essa, in una più vasta cerchia di privilegi, un apparato burocratico di funzionari (legati, prefetti, procuratori, etc.) che potessero aiutarlo a controllare l'attività degli organi repubblicani e a gestire le province imperiali. Così, se da un lato venne ridotta l'importanza politica del senato, dall'altro i senatori acquistarono un ruolo di primo rilievo: solo gli uomini più ricchi, senatori o cavalieri, potevano infatti intraprendere la carriera politica ed ambire a ricoprire le cariche più prestigiose, ai vertici dell'amministrazione dell'impero e dell'esercito. Quest'ultimo in particolare venne riorganizzato, con la costituzione di una struttura militare permanente composta da legionari e truppe ausiliarie al cui comando stavano i *legati legionis*, ma l'elemento di assoluta novità è senz'altro rappresentato dall'istituzione di un corpo militare speciale, con il compito di proteggere l'imperatore e la città di Roma: i pretoriani¹⁸. La stessa organizzazione periferica dell'impero venne riformata attraverso una rigida distinzione delle province in imperiali, sotto il diretto controllo dell'imperatore, e senatorie, rette da governatori di diverso rango e importanza.

Per altro verso, forse mosso da difficoltà ed esigenze contingenti, nonché – e non meno importante – dal desiderio di avere il consenso di tutto il popolo romano, Augusto intervenne anche nel campo del diritto privato. E in questo ambito uno degli aspetti che rientrò nell'attività riformistica imperiale fu quello legato alla politica di concessione di libertà agli schiavi; una questione questa che doveva stare particolarmente a cuore agli imperatori dal momento che il *dominus* che affrancava uno schiavo secondo le forme solenni previste dal *ius civile* (*vindicta*, *censu*, *testamento*), ne faceva allo stesso tempo un cittadino e

di G. Nicosia 7, Milano 2007, 521 ss.; J.-L. Ferrary, *L'ambiguité du Principat Augustéen*, in M. Christol, R. Barde (a c. di), *L'expression du pouvoir au début de l'Empire. Authour de la Maison Carée à Nîmes (Actes du Colloque, Nîmes, oct. 2005)*, Paris 2009, 13 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna 2014, 287 ss.; M. Evangelisti, *Principato auctoritas solutio legibus*, Torino 2018.

¹⁷ Così F. Costabile, *Temi e problemi dell'evoluzione storica del diritto pubblico romano*, Torino 2016, 137 s.

¹⁸ Da ultimo sui pretoriani si rimanda a S. Bingham, *I pretoriani. Storia delle forze d'élite dell'antica Roma*, Gorizia 2015.

dunque un soggetto che, in linea generale, poteva partecipare appieno alla vita della *civitas romana*¹⁹.

È del 2 a.C. la *lex Fufia Caninia* che si rivolgeva ai soli domini che manomettevano per testamento, imponendo un limite al numero degli schiavi affrancati²⁰; al 4 d.C. risale la *lex Aelia Sentia* che disciplinò le modalità con cui lo schiavo manomesso poteva diventare cittadino romano, prevedendo una serie di requisiti per la sua effettiva liberazione²¹. Sempre nell'ambito della legislazione augustea, per quanto approvata solamente agli inizi del principato di Tiberio, rientra anche la *lex Iunia (Norbana)*²² che introdusse un nuovo *status*, quello dei

¹⁹ Il tema della libertà connesso a quello della cittadinanza romana ha da sempre trovato un ampio sviluppo in dottrina. Basti solo citare, per dar conto della portata scientifica della questione, i contributi di C. Cosentini, *Studi sui liberti: contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini* 1, Catania 1948, 9 ss.; E. Volterra, *Manomissione e cittadinanza*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1955, 695 ss.; G.B. Impallomeni, *Le manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane*, Padova 1963, 31 ss.; e poi ancora O. Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, in part. 126 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Il potere romano: cittadinanza e schiavitù*, in *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 43, 1993, 285 ss.; C. Masi Doria, *Civitas Operae Obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli 1999; M. Melluso, *La schiavitù nell'età giustiniana*, Paris 2000.

²⁰ Questa legge prevedeva un limite quantitativo alle manomissioni operate da un singolo, limite che veniva calcolato sulla base del numero degli schiavi posseduti (*certus modus constitutus est in servis testamento manumittendis*, Gai 1.42) e che non poteva in ogni caso superare la quota di 100 (*praescribit lex, ne cui plures manumittere liceat quam C*, Gai 1.43). Cfr. anche Tit. Ulp. 1.24 e Gai. Epit. 1.2pr., in cui si riportano nel dettaglio le modalità di calcolo degli schiavi che potevano essere manomessi *mortis causa*. D'altronde la sanzione in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla *lex Fufia Caninia* era particolarmente severa: *...quia lex Fufia Caninia, quae in fraudem eius facta sint, rescindit* (Gai 1.46). Interessanti sul tema i rilievi di K.M.T. Atkinson, *The purpose of the manumission laws of Augustus*, in *The Irish Jurist* 1, 1966, 356 ss., in part. 368 ss., secondo la quale tale legge sarebbe stata emanata per evitare comportamenti fraudolenti contro i creditori e contro gli eredi, al fine ultimo di annullare lo scopo della *Lex Falcidia*: «Wholesale liberation of slaves by will would by so much reduce the total value of the estate, and consequently of the 'Falcidian fourth' which the law of 40 B.C. (destined to be long in operation) reserved for the heirs» (*ivi*, 369). Si rinvia anche a J.F. Gardner, *The Purpose of the Lex Fufia Caninia*, in *Echos du Monde Classique: classical views* 35, 1991, 21 ss.

²¹ Gai 1.17-18: 17. *Nam in cuius persona tria haec concurrunt, ut maior sit annorum triginta, et ex iure Quiritium domini, et iusta ac legitima manumissione liberetur, id est vindicta aut censu aut testamento, is civis Romanus fit; sin vero aliquid eorum deerit, Latinus erit*. 18. *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint*.

²² Invero la datazione della *lex Iunia (Norbana)* è molto discussa. Alcuni, come già A.M. Duff, *Freedmen in the Early Roman Empire*, Cambridge 1928, 75 ss.; poi M. De Dominicis, *La «Latinitas Iuniana» e la Legge Elia Senzia*, in *TJ* 33, 1965, 572; Atkinson, *The purpose* cit. 356 ss., e da ultimo G. Camodeca, *Tabulae Herculanenses. Edizione e commento* 1, Roma 2017, 70 s. e

Latini Iuniani appunto, per quei *liberti* che fossero stati manomessi in modo non solenne, o comunque senza i requisiti della *lex Aelia Sentia*²³.

Quindi ad integrazione della *lex Iunia*, nel 24 d.C. sarebbe stata emanata, su proposta del console Lucio Visellio Varrone e del collega Sergio Cornelio Cetego²⁴, la *lex Visellia* che, come risulta dalle informazioni fornite dal rescritto

nt. 27, ritengono che la legge sia di età augustea, emanata il 25 o il 17 a.C., anni in cui era console un tale *Iunius*, rispettivamente, *C. Iunius* e *M. Iunius Silanus*: il che consentirebbe anche di spiegare la denominazione di *lex Iunia* quale si legge in numerose fonti, da Gai 1.22 s.; 1.80; 1.167; 1.175; 2.275; 3.56 s.; 3.70; a Tit. Ulp. 1.10; 3.3; 11.16; 20.14. Altri studiosi considerano invece più attendibile la data del 19 d.C., quando sono attestati i nomi dei due consoli *M. Iunius Silanus Torquatus* e *C. Norbanus Balbus*, ai quali si dovrebbe per l'appunto la *lex Iunia Norbana*. In dottrina si rileva una contrapposizione di opinioni anche sulla denominazione di questo provvedimento: se per C. Venturini, *Latini facti, peregrini, civitas: note sulla normativa adrianea*, in *BIDR.* 98, 1995, 219 ss., la *lex Iunia* andrebbe identificata con la *lex Iunia Norbana* del 19 d.C.; per V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, 64 e nt. 101, dovrebbe parlarsi semplicemente di *lex Iunia*. Si veda anche M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, a c. di A. Corbino et alii, Pavia 2010, 139 ss., e L. Pellicchi, *Loi Iunia Norbana sur l'affranchissement*, in *Lepor. Leges Populi Romani*, a c. di J.-L. Ferrary, P. Moreau, Paris 2007, passim.

²³ Lo *status* dei *Latini Iuniani* era decisamente peggiore rispetto a quello degli altri schiavi affrancati, rappresentando – come è stata definita in dottrina (Marotta, *La cittadinanza* cit. 67) – una «categoria intermedia tra *liberti cives Romani* e schiavi»: in particolare, sul piano personale, non era loro riconosciuto il *conubium* verso i *cives romani* né potevano essere designati tutori per testamento; sul versante patrimoniale, era negata la possibilità di acquistare eredità o legati di cittadini romani e di trasmettere per testamento i propri beni ai figli (con la conseguenza che alla morte del latino iuniano il patrimonio tornava al patrono *ac si lex lata non esset*, Gai 3.56). Sul punto si vedano, tra i più recenti, i lavori di E. Nicosia, «*Moriuntur ut servi?*» *Un aspetto rilevante della condizione giuridica dei Latini Iuniani*, in Φιλία. *Scritti per Gennaro Franciosi* 3, a c. di F.M. D'Ippolito, Napoli 2007, 1829 ss.; J. Andreau, *Les Latins Juniens et la hiérarchie sociale*, in K. Konub (a c. di), *Stephanèphoros, de l'économie antique à l'Asie mineure. Hommages à Raymond Descat*, Bordeaux 2012, 19 ss.; Pellicchi, *Loi Iunia Norbana* cit.; E. Bianchi, *Ancora qualche riflessione su Gai. 3.56 e sulle finzioni della lex Iunia*, in S. Lazzarini (a c. di), *Incorrupta Antiquitas. Studi di Storia, Epigrafia e Diritto in memoria di Giorgio Luraschi*, Como 2017, 131 ss.; C. Masi Doria, *La Latinitas Iuniana. Aspetti patrimoniali*, in *Gerión* 36.2, 2018, 555 ss.; M.A. Ligios, *Note sul regime successorio dei dedittici Aeliani in Gai. 3.74-76*, in *JusOnline* 1, 2018, 281 ss.

²⁴ Come si è ipotizzato (Biccari, *Primi spunti ricostruttivi* cit. 133), il fatto che alla data del 24 d.C. assieme a Lucio Visellio Varrone fosse console anche Sergio Cornelio Cetego, potrebbe indurre a pensare ad una iniziativa congiunta (come è generalmente per le leggi consolari), per quanto poi la legge porti il nome del solo Visellio. E in tal senso è stata considerata importante la testimonianza degli *Annales* di Tacito 4.17, in cui si dice che *Cornelio Cethego Visellio Varrone consulibus pontifices eorumque exemplo ceteri sacerdotes, cum pro incolunitate principis vota susciperent...* Diversa l'interpretazione della Atkinson, *The purpose* cit. 364, secondo la quale la *lex Visellia* risalirebbe al 12 d.C. quando, sotto l'impero di Augusto, era *consul suffectus* un tale Gaio Visellio Varrone (stando a quanto riporta Tac. *Ann.* 3.41: *Turoni legionario milite quem Visellius Varro inferioris Germaniae legatus miserat oppressi eodem Aviola duce...*).

diocleziano di C. 9.21.1, disponeva che gli 'uomini di condizione libertina' non potessero 'usurpare' i diritti degli *ingenui* per quel che riguardava l'accesso alle cariche pubbliche e al decurionato.

Si può dedurre che la *lex Visellia* operasse per disciplinare la delicata questione dei rapporti tra *libertini* e *ingenui*, con particolare riguardo alla sfera del diritto pubblico, limitando la partecipazione degli schiavi liberati alla vita pubblica della società, sia a Roma che nei *municipia*.

D'altra parte, come dimostrano le fonti, proprio a partire dall'età classica l'essere libero dalla nascita o l'esserlo divenuto successivamente, a seguito di manomissione, divenne una questione di molto peso: da questo dipendevano importanti conseguenze circa i diritti attinenti alla sfera privata del singolo individuo e le sue posizioni di partecipazione politica, che in termini generali facevano del liberto (libertino) un soggetto «menomato comparativamente agli *ingenui*, nel senso che non gode di tanti diritti come questi»²⁵.

Nondimeno l'attenzione con cui Gaio, nelle sue Istituzioni, tratta il tema del diritto delle persone è una buona testimonianza di quanto la questione fosse centrale nel diritto di Roma, e non soltanto per il periodo di Gaio, ma per tutto il corso dell'esperienza giuridica romana: quella fra liberi e servi e, successivamente, quella fra *ingenui* e *libertini* è in Gaio la *summa divisio* delle persone (Gai 1.9-10: 9. *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi*. 10. *Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt, alii libertini*), la cui importanza in assoluto è posta in risalto con maggior evidenza dal fatto che a fronte si pone una *alia divisio personarum* che ripropone la stessa contrapposizione liberi-servi sotto un'altra prospettiva (che è quella delle conseguenze sul terreno del diritto privato), risolvendola nel senso di distinguere chi può disporre di sé e chi invece subisce su di sé la potestà altrui.

Il testo del rescritto pone dunque un interrogativo circa l'esatto significato della contrapposizione che implicitamente viene ad indicare, fra *ingenui* e *homines libertinae condicionis*.

Se è pacifico che gli *ingenui* sono gli individui nati liberi, più discussa è la qualificazione dei *libertini*. La dottrina si è da sempre interrogata sulla differenza fra i termini *libertus* e *libertinus*, individuando sostanzialmente nel primo «il solo schiavo liberato con *manumissio iusta ac legitima*, quindi lo schiavo divenuto, ad un tempo, libero, cittadino e familiarmente autonomo»²⁶, nel secondo invece lo schiavo manomesso intendendolo, però, 'come categoria sociale': se,

²⁵ Robleda, *Il diritto degli schiavi* cit. 168. A proposito di *ingenuitas* e della sua rilevanza nella compagine politica e sociale romana, cfr. U. Agnati, *Ingenuitas. Orazio, Petronio, Marziale e Gaio*, Alessandria 2000.

²⁶ Così A. Guarino, *Diritto privato romano*¹¹, Napoli 1997, 321.

dunque, lo schiavo affrancato era *libertus* rispetto al suo *dominus*, lo stesso nei confronti della classe alla quale apparteneva dopo la liberazione, era un *libertinus*. Più esattamente – come è stato ben evidenziato da Giovanni Vitucci – deve ritenersi che «ogni *libertus* è in genere anche un *libertinus*, cioè appartenente alla categoria degli ex-schiavi, e che egli si dice *libertus* con riferimento al patrono che gli ha concesso la libertà»²⁷.

Nell'ambito del diritto pubblico, che qui maggiormente interessa, la contrapposizione tra *ingenui*, cioè i nati liberi²⁸, e *liberti* (o *libertini*), coloro i quali invece acquistavano la libertà in un secondo momento²⁹, era senza dubbio particolarmente forte: questi ultimi erano esclusi dalle cariche pubbliche e dalle varie magistrature; non potevano accedere ai sacerdozi di diritto pubblico né partecipare ai comizi centuriati³⁰. Ad essi era fatto divieto di entrare nell'ordine equestre e nella milizia.

A riprova si potrebbe aggiungere, da un altro punto di vista, la circostanza che Gaio nella *summa divisio* contrappone agli *ingenui* non i *liberti* ma i *libertini*: il che suggerirebbe l'importanza della filiazione (*ingenuus* è colui che è nato libero, e dunque da madre libera) e quindi della stirpe di derivazione.

²⁷ G. Vitucci, v. 'Libertus', in *Dizionario epigrafico di antichità romane* 4, Roma 1958, 920. Nessun particolare credito in dottrina ha avuto la tesi per cui i *libertini* sarebbero i figli dei *liberti*. Sul problema si vedano Mommsen, *Römisches Staatsrecht* 3.1 cit. 422-423; A. Steinwerter, v. 'Libertini', in *RE*. 13.1, Stuttgart 1926, col. 106; e poi anche C. Cosentini, v. 'Liberti (Diritto romano)', in *NNDI*. 9, 881; V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960¹⁴, 51; B. Albanese, v. 'Persona (Diritto romano)', in *ED*. 33, 1983.

²⁸ Gai 1.11: *Ingenui sunt, qui liberi nati sunt...* Cfr. anche I. 1.4 pr.: *Ingenuus is est qui statim ut natus est liber est.*

²⁹ Gai 1.11: *...libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt* (= I. 1.5 pr.). Dei *liberti*, come ci informa ancora Gaio, ne esistevano tre classi: i *liberti cives*, i *liberti latini* e i *liberti dediticii* (*Rursus libertinorum tria sunt genera: nam aut cives Romani aut Latini aut dediticiorum numero sunt*, Gai 1.12). In argomento si rinvia, per tutti, alle pagine di Robleda, *Il diritto degli schiavi* cit. 165 ss.; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 56 ss.; G. Fabre, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi a la fin de la republique romaine*, Roma 1981 e, ancor più recente, Melluso, *La schiavitù* cit. 122 ss. Il tema ha da sempre trovato un ampio sviluppo in dottrina, tanto da aver dato vita nel 1967 ad una collana di studi tedesca, *Forschungen zur Antiken Sklaverei*, che ha raccolto importanti contributi sul mondo schiavile antico, in particolare romano, per un totale di 42 volumi.

³⁰ Cosentini, *Studi sui liberti* cit., e, dello stesso autore, *Studi sui liberti: contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini* 2, Catania 1950, parla di un «processo di progressiva involuzione» che avrebbe portato gli schiavi manomessi da un originale stato di uguaglianza giuridica con gli *ingenui*, come attestato nelle fonti dell'età più antica, ad una successiva inferiorità, che lo stesso studioso attribuisce all'«intervento dei vari mezzi di produzione del diritto (leggi, editti pretori, costituzioni imperiali, ecc.)». *Contra*, fra i tanti, M. Kaser, *Die Geschichte der Patronatsgewalt über Freigelassene*, in *ZSS*. 58, 1938, 92 ss.; Id., *Das römische Privatrecht* 1, München 1971², 118 ss.; G. Lavaggi, *Nuovi studi sui liberti*, in *Studi P. De Francisci* 2, Milano 1956, 75 ss.; Vitucci, v. 'Libertus' cit. 907 ss.

3. Guardando al *principium* di C. 9.21.1, sembra opportuno ripetere che due erano le condotte perseguite dalla *lex Visellia*, l'«attentare» agli *honores* e alle *dignitates* degli *ingenui* (*ingenuorum...circa honores et dignitates ausi fuerint attemptare*) e l'«aspirare» al decurionato (*ausi fuerint...decurionatum adripere*).

Già nei verbi utilizzati si coglie chiara la sfumatura negativa dell'azione, nell'*attemptare* il proporsi alla carica al di fuori delle possibilità canoniche (situazioni, tempi e spazi), nell'*adripere* il fatto di far proprio, di usare violenza (ed, in specie, la violenza psicologica) per assumere un diritto che assolutamente non appartiene al soggetto che lo esercita.

In particolare, tra i destinatari del provvedimento dei consoli Servio Cornelio Cetego e Lucio Visellio Varrone rientravano i *libertini* che avessero conseguito ed esercitato una di quelle cariche che, per loro natura, erano di esclusiva competenza degli *ingenui*, dalle magistrature di valenza minore, come la questura, l'edilità, il tribunato, a quelle maggiori, quali la pretura, la censura e il consolato. Il *cursus honorum* infatti era aperto ai soli *ingenui*. Chiaramente, prospettando la disposizione della *lex Visellia* nell'età di Diocleziano e Massimiano, alle magistrature del *cursus honorum* repubblicano si dovranno aggiungere anche nuove figure di *dignitates*: prefetti (dell'annona, o dell'urbe), magistrati speciali, governatori provinciali, etc.³¹.

Ma pure il libertino che avesse preso parte all'*ordo decurionum* era punito dalla *lex Visellia*. Si tratta di un comportamento certamente connesso al precedente, che anzi vuole forse estenderne la portata applicativa, precludendo ai non *ingenui* la possibilità di compiti di alta amministrazione non solo nell'ambito degli organi centrali, ma anche ai vari livelli dell'organizzazione periferica dell'impero.

D'altra parte in epoca imperiale la posizione dei *decuriones* era di primo rilievo, quali figure espressione dell'«élite» municipale – ovvero la «casta più elevata della popolazione»³² –, il cui delicato ruolo di raccordo fra potere centrale e magistrature locali si manifestava nell'attribuzione di poteri e prerogative in taluni dei settori più strategici della vita cittadina³³: dalla finanza ai lavori

³¹ Si rinvia, per un'accurata riflessione sulle carriere dei funzionari in età diocleziana, a P. Porena, *L'amministrazione palatina di Diocleziano e dei tetrarchi. Comitatus, consilium, consistorium*, in W. Eck, S. Puliatti (a c. di), *Diocleziano: la frontiera giuridica dell'impero*, Pavia 2018, 63 ss.

³² Così G. Mancini, v. '*Decuriones*', in E. De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane* 2, Roma 1985, 1530. Sul punto cfr. anche le osservazioni di F. Lamberti, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius romanorum»*, Napoli 1993, 32 ss., che con particolare riguardo al municipio di Irni, sottolinea il «ruolo primario» del *corpus decurionum* nella vita municipale, proprio per «l'importanza e l'estensione delle competenze ad esso attribuite» (e come documentato nei capp. 30; 31; 93-97 della stessa *lex Irnitana*).

³³ Sui *decuriones* si veda, oltre alla voce enciclopedica di F. Grelle, v. '*Decuriones*', in *NNDI*. 5, 1960, 309 ss., W. Langhammer, *Die rechtliche und soziale Stellung der magistratus municipales und der*

pubblici e feste, da attività giudiziarie all'elezione dei magistrati e dei sacerdoti della città.

Sulla base della *tabula Heracleensis* (CIL.I², 593), il sistema per essere ammessi tra i *decuriones* prevedeva la cooptazione nell'*ordo* stesso, una volta che un posto fosse rimasto vacante:

Tab. Her. linn. 83-87: queiquomque in municipiis coloneis praefectureis foreis conciliabulis c(ivium) R(omanorum) Ilvir(ei) IIIIvir(ei) erunt, aliove | quo nomine mag(istratum) potestatemve su(f)ragio eorum, quei quousque municipi«a» coloniae praefecturae | fori conciliabuli erunt, habebunt: neiquis eorum que«m» in eo municipio colonia«e» praefectur[a] f]oro concilia|bulo <in> senatum decuriones conscriptosve legito neve sublegito neve co«a»ptato neve recitandos curato | nisi inde mortuei damnateive locum eiusve quei confessus erit se senatorum decurionem conscreiptumve ibei h(ac) l(ege) esse non licere³⁴.

Nella stessa *tabula Heracleensis* si dice che per essere eletti nell'*ordo decurionum* dovevano sussistere altresì precise condizioni, legate essenzialmente a criteri anagrafici, giuridici e sociali.

Dal punto di vista 'anagrafico', il candidato doveva avere un'età superiore a 30 anni³⁵, disposizione che è sancita espressamente per *duumviri* e *quattuorviri* e che deve essere allargata quindi anche ai decurioni:

decuriones, Wiesbaden 1973, in part. 188 ss. Doveva trattarsi, come attesta Pomponio in D. 50.16.239.5 (Pomp. *l.s. enchir.*), di una carica molto antica, risalente alla prassi delle comunità locali di scegliere, per la formazione dell'organo senatorio, una decima parte dei coloni in esse presenti: '*decuriones*' *quidam dictos aiunt ex eo, quod initio, cum coloniae deducerentur; decima pars eorum qui ducerentur consilii publici gratia conscribi solita sit*. Un'analisi può farsi anche attraverso le pagine di U. Laffi, *I senati locali nell'Italia repubblicana*, in *Les 'bourgeoisies' municipales italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C.*, Napoli 1983, 59 ss.; Id., *I senati locali nello stato municipale e nel I sec. d.C.*, in F. De Martino, E. Gabba (a c. di), *Il Senato nella storia 1. Il Senato nell'età romana*, Palermo 1998, 377 ss.; Id., *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 108 ss. Si veda altresì S. Giglio, *Il tardo impero romano d'Occidente e il suo senato: privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale*, Napoli 1990.

³⁴ «Coloro che ricoprono cariche nei municipi, nelle colonie, nelle prefetture, nei mercati o nei luoghi di riunione dei cittadini romani, siano essi duumviri, quattuorviri o sotto qualunque altro titolo detengano poteri magistratuali con il voto dei cittadini nelle suddette comunità, non possono nominare, sostituire, cooptare o far nominare decurioni o senatori nelle suddette comunità, se non al posto di un senatore deceduto, o condannato, o di uno che ammetta di non essere qualificato da questa legge ad essere senatore, ovvero decurione, in quella comunità».

³⁵ Al requisito dell'età si accenna anche in Cic. *Verr.* 2.2.122: ... *C. Claudius, adhibitibus omnibus Marcellis qui tum erant, de eorum sententia leges Halaesinis dedit, in quibus multa sanxit de aetate hominum, ne qui minor xxx annis natus, de quaestu, quem qui fecisset ne legeretur, de censu, de ceteris rebus: quae omnia ante istum praetorem et nostrorum magistratum auctoritate et Halaesinorum summa voluntate valuerunt.*

Tab. Her. linn. 88-89: quei minor annos XXX natus est erit neiquis eorum post K(alendas) Ianuar(ias) secundas in municipio colonia praefe|ctura IIvir(atum) IIIvir(atum) neve quem alium mag(istratum) petito neve capito neve gerito³⁶.

Dal punto di vista giuridico-sociale, doveva trattarsi di persona di specchiata probità, il che si traduce nel non aver riportato determinate condanne riprovevoli cui sarebbe riconnessa l'*infamia*, e quindi, in linea generale, non esercitare un mestiere degradante. Coloro dunque che fossero stati coinvolti e condannati in certi processi, come ad esempio – testualmente – quelli per furto, o in un *iudicium fiduciae, pro socio, tutelae, mandati, iniuriarum, calumniae* erano ritenuti incapaci di ricoprire questa carica:

Tab. Her. linn. 108-120: neiquis in eorum quo municipio|colonia praefectura conciliabulo senatu decurionibus conscreiptisque esto, neve quo ibi in eo ordine| (s)ententiam deicere ferre liceto quei furtei quod i[ps]e fecit fecerit condemnatus pactusve est erit|queive iudicio fiduci«ae», pro socio, tutelae, mandatei, iniuriarum deve d(olo) m(al)o condemnatus est erit...quemve |k(alumniae) praevaricationis caussa accussasse fecisseve quod iudicatum est erit³⁷.

Ma anche nei confronti dei membri di tre specifiche categorie professionali, quali *praecones, dissignatores, libitinarii*, era sancita un'incompatibilità temporanea nell'assunzione dell'incarico di decurione, in virtù – evidentemente – della umiliante considerazione del mestiere medesimo:

Tab. Her. linn. 94-96: neve quis que(i) praeconium dissignationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, in muni|cipio colonia praefectura IIvir(atum) IIIvir(atum) aliumve quem mag(istratum) petito neve capito neve habeto³⁸.

³⁶ «Dopo il 1° gennaio nessuna persona di età inferiore ai trent'anni potrà essere candidata, accettare o amministrare l'ufficio di duumviro, quattuorviro o qualsiasi altra magistratura in un comune, colonia o prefettura».

³⁷ «Né sarà ammesso tra i decurioni e senatori di alcun municipio, colonia, prefettura, o luogo di riunione, né sarà consentito di esprimere la propria opinione o di voto in quel corpo a chiunque rientri nelle seguenti categorie: chi sia condannato per furto da lui stesso già commesso <completamente> o in parte o che ha tentato di fare; chiunque sia condannato in un *iudicium fiduciae, pro socio, tutelae, mandati, iniuriarum*... chi sia condannato per aver formulato una falsa accusa o per aver fatto qualcosa per collusione».

³⁸ «Né il banditore d'asta, il maestro di cerimonie funebri, o il becchino, fintanto che è impiegato in questo, potrà essere candidato, accettare o amministrare l'ufficio di duumviro, quattuorviro o qualsiasi altra magistratura in un municipio, colonia o prefettura». In particolare sui *praecones* cfr. E. Lo Cascio, *Praeconium e dissignatio nella Tabula Heracleensis*, in *Helikon* 15-16, 1975-1976, 353 ss. Su *dissignatores* e *libitinarii* si rinvia al lavoro monografico di S. Castagnetti, *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento*, Napoli 2012, in part. 161 ss., che ne parla quali figure tipiche del servizio di sepoltura, per quanto non menzionate nelle leggi flegree, con il compito, rispettivamente, di allestire il corteo funebre e di fornire servizi e attrezzature per

Discusso è se per l'accesso al decurionato fosse richiesto un obbligo di domicilio. Nella *lex Coloniae Genetivae Iuliae* del 43 a.C., che integra il testo della *tabula Heracleensis*, si dice che il decurione doveva avere il *domicilium* e una casa di proprietà all'interno della città o comunque entro un miglio da essa:

*Lex Col. Gen. 91: si quis ex hac lege decurio augur pontifex coloniae Genetivae Iuliae factus | erit, tum quicumque decurio augur pontifex huiusque | coloniae domicilium in ea colonia oppido propiusve it oppidum passus mille | non habebit annis quinque proxumis, unde pignus eius quot satis | sit capi possit, is in ea colonia augur pontifex decurio ne es|to*³⁹.

Si tratterebbe, secondo Umberto Laffi, di un chiaro indizio a favore del fatto che la carica di *decurio* richiedeva altresì il possesso di un determinato censo patrimoniale, legato – si potrebbe dire – all'obbligo del decurione di possedere una casa nella città; con la quale, forse, offrire una propria garanzia, anche patrimoniale, in vista delle sue attività e responsabilità⁴⁰.

A questo punto un dato pare degno di attenzione. La *lex Visellia*, così come riportata in C. 9.21.1 pr., darebbe testimonianza di un ulteriore limite all'accesso al decurionato – come anche alle altre cariche civiche – che sarebbe costituito dall'*ingenuitas*.

Giovanna Mancini ricorda che in alcune colonie di Cesare, quali la *Genetiva Iulia* nelle vicinanze di Osuna in Andalusia⁴¹, ma anche la *Curubis* e la *Clupea*, nell'attuale Tunisia, e *Corinthus* in Grecia, i *libertini* potevano divenire decurioni⁴².

le esequie, la cremazione o l'interramento. Con riferimento al divieto sancito dalla *Tabula Heracleensis*, Castagnetti commenta che «*praecones* (di tipo funerario), *dissignatores* e *libitinarii* sarebbero esclusi dalle cariche municipali e dalle curie, perché svolgevano mestieri non propriamente infamanti, ma non completamente dignitosi», specificando ulteriormente che si trattava di un divieto 'momentaneo', limitato al solo periodo in cui veniva svolta la professione (*dum eorum quid faciet* si legge infatti nella *Tabula Heracleensis*).

³⁹ «Se qualcuno a norma di questa legge sia stato nominato decurione, augure o pontefice nella *colonia Genetiva Iulia*, allora chiunque, decurione, augure o pontefice di questa colonia, entro cinque anni non avrà <preso> un domicilio nella suddetta colonia o città, o entro un miglio dalla città, tale da poterne trarre un pegno sufficiente, questi non potrà essere augure, pontefice o decurione nella suddetta colonia». Potrebbe essere l'inizio di un discorso, tra l'altro interessantissimo, circa una responsabilità patrimoniale richiesta ai *decuriones* per lo svolgimento della loro attività in curia.

⁴⁰ Laffi, *I senati locali nell'Italia repubblicana* cit. 73. Più nello specifico sul problema del *domicilium* O. Licandro, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino 2004 e L. Gagliardi, *Osservazione in tema di domicilio degli incolae*, in *Gli Statuti Municipali* cit. 647 ss.

⁴¹ Secondo A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973, 230 ss., nella *colonia Genetiva Iulia* doveva esistere un gruppo molto numeroso di *libertini*, che vietarne l'accesso al decurionato sarebbe stato molto scomodo e rischioso per l'organizzazione della vita della città.

⁴² Mancini, v. '*Decuriones*' cit. 1524.

Del resto, il sistema di costituzione delle colonie prevedeva talora (forse spesso) la deduzione attraverso latini e/o *liberti*⁴³: così è dimostrato, per esempio, da un passo di Strabone, il quale, con riferimento a *Corinthus*, riferisce che Cesare avrebbe inviato in quella colonia degli schiavi affrancati (τοῦ ἀπελευθερικοῦ γένους πλείστους).

Strab. 8.6.23: ἡ Κόρινθος ἀνελήφθη πάλιν ὑπὸ Καίσαρος τοῦ θεοῦ... ἐποίκουσ πέμψαντος τοῦ ἀπελευθερικοῦ γένους πλείστους.

A partire dall'età di Tiberio venne, dunque, introdotto il divieto che certe cariche fossero attribuite agli schiavi liberati. E non è difficile comprendere la *ratio* di simile disposizione: probabilmente si considerava pericoloso il fatto che il numero e l'importanza dei *libertini* andassero aumentando e si paventava che potessero esservi negative ripercussioni in termini di stabilità del potere imperiale; essendo dunque necessario porre un freno – per così dire – all'‘ascesa politica’ degli schiavi manomessi, si sarebbe deciso per l'incompatibilità tra lo stato di libertino e l'accesso alle magistrature e all'*ordo decurionum*. D'altra parte «la necessità di un intervento legislativo con una siffatta finalità sembrerebbe testimoniare come i manomessi cercassero molto spesso di aggirare il principio della loro ineleggibilità agli *honores*»⁴⁴.

Da Tiberio a Diocleziano. Diocleziano viene da più parti salutato come il ‘fondatore della pace eterna’, il restauratore di quella pace e stabilità che le orde dei barbari avevano distrutto. Tuttavia è discusso se le riforme da lui introdotte vadano lette nei termini di una continuità rispetto al passato o piuttosto di innovazione, e quindi se l'esperienza diocleziana vada considerata o meno – come pure è stata proclamata – una ‘frontiera’ nella storia dell'impero romano⁴⁵.

Interpretando a suo modo i problemi amministrativi che la vastità dello stato imponeva, Diocleziano innovò la struttura dell'impero ponendone a fondamen-

⁴³ In generale sul tema della formazione delle colonie romane cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana* 4.2, Napoli 1965, 668 ss.

⁴⁴ L. De Maddalena, *Liberti scribae*, in *RIDA*. 61, 2014, 132.

⁴⁵ In particolare in dottrina si dibatte sul cosiddetto ‘classicismo’ di Diocleziano, tra quanti come R. Taubenschlag, *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletian's*, Cracovia 1923, 281 ritengono che Diocleziano sia stato allo stesso tempo conservatore ed innovatore, così aperto alle influenze del mondo provinciale da dare avvio ad una nuova epoca di ‘orientalizzazione’ del diritto romano: «der name Diokletians bedeutet das Ende einer alten und den Anfang einer neuen Epoche», e chi – ed è l'orientamento prevalente – è incline a vedere nella legislazione di Diocleziano una particolare propensione verso la tradizione (F. Schulz, *Prinzipien des römischen Recht*, München 1934, 91 ss.; Albertario, *Da Diocleziano* cit. 205 ss.; Id., *Le classicisme de Dioclétien*, in *SDHI*. 3, 1937, 115 ss.; Amelotti, *Per l'interpretazione* cit.; ed in tempi recenti Varvaro, *Riflessioni* cit. 250, con ampia discussione della bibliografia precedente). Nuove riflessioni sull'età diocleziana sono frutto dei lavori del dodicesimo Collegio dei diritti Antichi CEDANT, tenutosi a Pavia, dal 13 al 31 gennaio 2014, ora confluite nel volume, curato da W. Eck, S. Puliatti, *Diocleziano: la frontiera* cit.

to una ideologia del potere imperiale che «corrisponde alla struttura del cosmo: i quattro elementi, le quattro stagioni, i quattro continenti e le quaterne di corpi celesti determinanti: ciò vuol dire che... è un evento cosmico»⁴⁶.

L'impero si inoltra indubbiamente nella strada del dominato; non sembra esservi introduzione di specifici cambiamenti, ma una riorganizzazione interna di strutture ripetute (primi fra tutti i due Augusti e i due Cesari) che possa arginare i pericoli della crisi che si era affacciata sul mondo romano del III secolo. Ugualmente intriso di trasformazioni e conferme è il sistema della burocrazia e delle classi dirigenti, senatori e cavalieri, civili e militari⁴⁷. Una nuova riorganizzazione, pur basata sui criteri della burocrazia antica, si documenta nell'amministrazione dell'Italia e nelle province⁴⁸.

Non si parla qui delle altre fondamentali innovazioni che si devono alla legislazione diocleziana nell'ambito del diritto privato, della famiglia⁴⁹, della regolamentazione del possesso e dei diritti reali⁵⁰, dei contratti, delle successioni⁵¹;

⁴⁶ Così F. Kolb, *La Tetrarchia. Struttura, fondamento e ideologia del potere imperiale*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 16. Per la vicenda storica da ultimo F. Carlà-Uhink, *Diocleziano*, Bologna 2019.

⁴⁷ Sul punto M. Christol, *Les transformations des classes dirigeantes: sénateurs et chevaliers, civils et militaires*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 195 ss., il quale argomenta che «les transformations qui s'achèvent durant la longue époque de la Tétrarchie sont dans le prolongement de ce qui se produisit entre 260 et 280, elles en accentuent les effets».

⁴⁸ Per le province spec. W. Eck, *Die Neuorganisation der Provinzen und Italiens unter Diokletian*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 111 ss. Ma si consideri pure T. Carboni, *L'impatto della Tetrarchia nelle province africane: il suo riflesso nei monumenti epigrafici*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 153 ss., anche a proposito degli effetti che la politica riformatrice di Diocleziano ebbe sulla vita civile delle diverse province africane.

⁴⁹ Si veda J.E. Grubbs, *Diocletian's Private Law: the Family*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 345 ss.

⁵⁰ In tema di *longi temporis praescriptio* si registrano le principali novità introdotte dalla cancelleria diocleziana: lo sottolinea L. Vacca, *La riforma di Giustiniano in materia di usucapio e longi temporis praescriptio, Fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassiche* (già in *BIDR.* 35-36, 1993-94), in *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustiniani*, Padova 2006, in part. 485 ss. Ampia disamina generale delle fonti in L. Solidoro, *Possesso e diritti reali in età diocleziana*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 425 ss. Un aspetto particolare fra diritti reali e obbligazioni rappresenta l'*edictum de pretiis*: così M.V. Bramante, *Statutum de rebus venalibus: contributo allo studio dell'Edictum de pretiis di Diocleziano*, Napoli 2019.

⁵¹ In dottrina è stato rilevato come gran parte dei rescritti dioclezianeî tratti questioni successorie, dall'acquisto dell'eredità, alla *petitio hereditatis*, patti successori, testamento, legati e fedecommissi, etc. Una prima indagine di queste problematiche può farsi attraverso gli studi di B. Biondi, *Diritto ereditario romano. Parte generale (corso di lezioni)*, Milano 1954 e P. Voci, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero 1. Le costituzioni del IV secolo*, in *Studi di diritto romano* 2, Padova 1985, 95 ss. Nella letteratura più recente L. Desanti, *Restitutionis post mortem onus. I fedecommissi da restituirsî dopo la morte dell'onorato*, Milano 2003 ed Ead., *Dominare la prassi. I rescritti dioclezianeî in materia di successioni*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 527 ss.

non si parla neanche di una diversa interpretazione del giudizio⁵² e dell'attività giudicante.

E a mezzo fra il punto di vista pubblicistico e quello privatistico del mondo romano di Diocleziano, la 'ripresa' della *lex Visellia* ripropone un tema che viene ora interpretato esclusivamente nell'ottica del diritto pubblico, in parte attenuando il suo portato in tema di riconoscimento della cittadinanza.

Il rescritto di Diocleziano, di cui si legge in C. 9.21.1, sembrerebbe ribadire, a distanza di oltre due secoli, l'antico principio di non eleggibilità dei *libertini* alle cariche pubbliche.

La politica riformatrice di Diocleziano prevedeva, tra le altre cose, modelli di gestione del territorio che potessero garantire la sicurezza e la stabilità, politica, amministrativa ed anche economica, dell'impero.

In questo contesto, sulla scia di un sistema di subordinazione assoluta al potere dell'imperatore, i decurioni erano i responsabili verso lo Stato centrale della vita delle città della periferia dell'impero, e in particolare, fra le altre cose, del gettito fiscale del territorio di competenza, con il ruolo di riscuotere le tasse. Un ruolo molto delicato e oneroso, al punto che erano addirittura costretti a colmare personalmente le entrate nell'eventualità che fossero risultate scarse⁵³.

Ma il brano di C. 9.21.1 fornisce un altro significativo elemento a illustrazione della politica diocleziana: nella considerazione che i *libertini*, in forza della *lex Visellia*, non potevano aspirare alla carica di decurione potrebbe vedersi la propensione di Diocleziano a voler fortemente restaurare e consolidare principi «di quel diritto classico in cui ravvisava uno strumento di ricostruzione dello stato»⁵⁴. Il buon funzionamento dell'*ordo decurionum* nell'ambito dell'amministrazione municipale richiedeva evidentemente che fossero definiti entro contorni ben precisi i compiti propri dei decurioni ma anche i requisiti per accedere alla carica: per far questo Diocleziano e la sua cancelleria si appellavano al valore dell'antica legge. Per l'amministrazione imperiale continuava ad essere di

⁵² Si trattava di un sistema processuale, ormai caratterizzato – come lo ha descritto L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 298 – dal «trionfo della *cognitio extra ordinem*». Sull'opera di riorganizzazione del processo privato attuata da Diocleziano si leggano anche G. Scherillo, *Lezioni sul processo. Introduzione alla *cognitio extra ordinem**, Milano 1960, 254 ss.; F. De Marini Avonzo, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero 2. L'organizzazione giudiziaria di Costantino*, in *Studi Urbinati* 34, 1965-1966, 198 ss.; e più recente F. Pergami, *Il processo privato nella legislazione dell'imperatore Diocleziano*, in *Diocleziano: la frontiera* cit. 601 ss.

⁵³ Con il che si viene anche a spiegare il motivo per cui la partecipazione all'*ordo decurionum*, nell'età più risalente tanto ambita per i privilegi connessi alla carica, andò progressivamente decrescendo.

⁵⁴ Così Amelotti, *Per l'interpretazione* cit. 4.

fondamentale importanza accertare la sussistenza, in capo al singolo soggetto, dei requisiti di *status* e, ulteriormente, avere una certa sicurezza circa la capacità di ricoprire un pubblico ufficio, con tutte le incombenze richieste.

4. La precisazione che si legge nel rescritto in esame, C. 9.21.1 pr., *nisi iure aureorum anulorum impetrato a principe sustentantur*, apre la strada ad ulteriori riflessioni in tema di *ius aureorum anulorum* e delle sue differenze rispetto alla *restitutio de natalibus*. Si può certamente ritenere che la norma relativa all'*anulus aureus*, antichissima pratica di ampia documentazione⁵⁵, fosse contenuta nella stessa *lex Visellia*, e che da quella l'abbia recepita la disposizione diocleziana.

Di *ius aureorum anulorum* possono fornire alcune indicazioni i testi 'legislativi' che ne parlano, in verità non molti se si considerano le sei occorrenze nel titolo digestuale D. 40.10, *De iure aureorum anulorum*, e le due nel Codice di Giustiniano C. 6.8, sotto la rubrica *De iure aureorum anulorum et de natalibus restituendis*.

Si tratta di un beneficio in virtù del quale al liberto veniva riconosciuta una condizione equiparabile a quella dell'*ingenuitas*. È quanto si rileva, per esempio, dalla costituzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano, riportata in C. 6.8.2 ed indirizzata a tale Filadelfo:

C. 6.8.2 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Philadelpho, a. 294): *Aureorum usus anulorum beneficio principali tributis libertinitatis quoad vivunt imaginem non statum ingenuitatis praestat, natalibus autem antiquis restituti liberti ingenui nostro beneficio constituuntur.* (D. XIII k...Sirmi CC. cons.).

Il godimento dell'anello d'oro concesso dal *princeps* – si legge – conferisce ai beneficiari la parvenza dell'ingenuità, o più precisamente *imaginem non statum ingenuitatis*.

Le fonti tutte ci dicono che l'attribuzione di questo privilegio non estingueva il rapporto di patronato, che anzi continuava a sussistere nel diritto di successione del patrono rispetto all'eredità del liberto. Così un testo di Paolo informa che

⁵⁵ Esemplificativi i testi di Cic. *Verr.* 2.3.185, in cui si legge che *anulus aureus, quo tu istum (scribam) in contione donasti...saepe nostri imperatores...scribas suos anulis aureis in contione donarunt*; e anche di Svetonio, *Iul.* 39.2: *Laberius...donatus quingentis sestertiis et anulo aureo sessum in quattuordecim (e) scaena per orchestram transiit*. Lo stesso Tertulliano nel *De resurrectione*, 57, parla di *anulus aureus* commentando la situazione dello schiavo liberato, il quale – dice – una volta concessa la libertà deve essere onorato con la veste bianca, l'anello d'oro, il nome, la tribù e il banchetto: *...Atquin et vestis albae nitore et anuli aurei honore et patroni nomine ac tribu mensaque honoratur*.

il libertino, privilegiato dal *ius aureorum anulorum*, acquistava solo in vita gli onori dell'*ingenuus* e che i suoi obblighi nei confronti del patrono permanevano e si manifestavano nella loro rigidità al momento della sua morte, quando infatti i suoi beni venivano attribuiti all'ex padrone: *Is, qui ius anulorum impetravit, ut ingenuus habetur, quamvis in hereditate eius patronus non excludatur*, D. 40.10.5 (Paul. 9 ad l. Iul. et Pap.)⁵⁶. Così pure in un altro brano del titolo *De iure aureorum anulorum*, Ulpiano parla espressamente di un diritto di patronato cui anche i *libertini* che avessero acquisito gli *iura ingenuitatis* erano tenuti a sottostare:

D. 40.10.6 (Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap.): *Libertinus si ius anulorum impetraverit, quamvis iura ingenuitatis salvo iure patroni nactus sit, tamen ingenuus intelligitur: et hoc divus Hadrianus rescripsit.*

Al beneficio – aggiunge Ulpiano – potevano accedere anche le donne: *etiam feminae ius anulorum aureorum impetrare et natalibus restitui poterunt*, D. 40.10.4 (Ulp. 3 ad l. Iul. et Pap.)⁵⁷.

Particolare importanza ha comunque il fatto che il beneficio dovesse essere concesso dall'imperatore:

C. 6.8.1 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Philadelpho, a. 290 vel 293): *Natales antiquos et ius ingenuitatis non ordo praestare decurionum, sed a nobis peti potuit.* (D. XV k. April. Ravennae ipsi AA. cons.).

Ma è motivo di riflessione che per l'attribuzione del *ius aureorum anulorum* fosse necessaria anche l'adesione del patrono. In un passo delle sue Istituzioni Marciano riferisce che l'imperatore Commodo revocò il diritto a coloro che lo avevano ottenuto contro la volontà del patrono o addirittura a sua insaputa, confermando con ciò la necessità del consenso patronale:

⁵⁶ Non è allora un caso che Ulpiano scriva che lo schiavo liberato *vivit quasi ingenuus, moritur quasi libertus* (D. 38.2.3 pr., Ulp. 41 ad ed.).

⁵⁷ Questa apertura al mondo femminile comporta una riflessione particolare sugli effetti del beneficio stesso; che, se per il maschio significava 'anche' accesso alle magistrature, certamente non poteva avere lo stesso effetto per la femmina. Basti ricordare, al riguardo, il testo ulpiano di D. 50.17.2 pr., in cui si esclude che le donne possano svolgere *officia civilia vel publica*: *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere* (Ulp. 1 ad Sab.). Per un commento al passo ulpiano si rinvia a P. Pavón, *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt* (D. 50.17.2, Ulp. 1 Sab.): *Ulpiano y la tradición a propósito de las mujeres*, in P. Pavón (a c. di), *Marginación y mujer en el imperio romano*, Roma 2018, 33 ss.: l'A. giunge a dire che la ragione per cui anche nel III secolo le donne subivano delle limitazioni in ambito pubblico vada individuata «en la tradición y en los prejuicios arraigados profundamente en la sociedad romana».

D. 40.10.3 (Marc. 1 *inst.*): *Divus Commodus et ius anulorum datum ademit illis, qui inuitis aut ignorantibus patronis acceperant.*

Diversamente la *restitutio de natalibus* era una via efficace per estinguere totalmente il rapporto di patronato, comportando che il libertino *quantum ad totum ius pertinet, perinde habetur, atque si ingenuus natus esset, nec patronus eius potest ad successionem venire* (D. 40.11.2, Marc. 1 *inst.*)⁵⁸. Ed infatti tale istituto consentiva di recuperare integralmente la condizione di ingenuo, come se il soggetto non fosse mai caduto in servitù:

D. 40.11.5.1 (Mod. 7 *reg.*): *Libertinus, qui natalibus restitutus est, perinde habetur, atque si ingenuus factus medio tempore maculam servitutis non sustinuisset.*

Quindi anche Scevola, interrogato sui diritti spettanti ad un libertino divenuto ingenuo a seguito della *natalium restitutio*, non esitò ad affermare che *ad omnem ingenuitatis statum restitui eum* (D. 40.11.3, Scaev. 6 *resp.*)⁵⁹.

Non sorprende a questo punto che simile reintegrazione nei diritti di chi nasce libero richiedesse a maggior ragione, stante proprio il suo carattere straordinario, la concessione da parte dell'imperatore, basata comunque sul consenso del patrono e, persino, dei suoi discendenti: il parere affermativo anche di questi ultimi si rendeva essenziale perché a seguito della *natalium restitutio*, il patrono e, con lui, i suoi discendenti avrebbero perso ogni diritto sull'eredità dell'ex schiavo.

D. 40.11.4 (Paul. 4 *sent.*): *Nec filio patroni invito libertus natalibus suis restitui potest: quid enim interest, ipsi patrono an filiis eius fiat iniuria?*

D. 40.11.5 pr. (Mod. 7 *reg.*): *Patrono consentiente debet libertus ab imperatore natalibus restitui: ius enim patroni hoc impetrato amittitur.*

Certamente il consenso del patrono (e, se del caso, dei discendenti) alla concessione imperiale pone un interessante problema di coincidenza/conflittualità con il sistema delle manumissioni. Perché, se è indispensabile il parere positivo del patrono, non affidarsi completamente alla sua iniziativa ed attività, sia pure

⁵⁸ D. 40.11.2 (Marc. 1 *inst.*): *Interdum et servi nati ex post facto iuris interventu ingenui fiunt, ut ecce si libertinus a principe natalibus suis restitutus fuerit. illis enim utique natalibus restituitur, in quibus initio omnes homines fuerunt, non in quibus ipse nascitur, cum servus natus esset. hic enim, quantum ad totum ius pertinet, perinde habetur, atque si ingenuus natus esset, nec patronus eius potest ad successionem venire. ideoque imperatores non facile solent quemquam natalibus restituere nisi consentiente patrono.*

⁵⁹ D. 40.11.3 (Scaev. 6 *resp.*): *Respondit: quaeris, an ingenuitatis iure utatur is, quem sanctissimus et nobilissimus imperator natalibus suis restituit. sed ea res nec dubitationem habet nec umquam habuit, quin exploratum sit ad omnem ingenuitatis statum restitui eum, qui isto beneficio principis utatur.*

coatta? Ovvero, se l'intervento imperiale deve essere considerato coercitivo sulla volontà del patrono, perché richiederla? E perché prevedere un duplice sistema di concessione imperiale della libertà, l'*anulus aureus* e la *natalium restitutio*, con risultati differenti? E quali sarebbero, in concreto, questi risultati, paragonandoli appunto a quelli di una normale manumissione?

Ma sono problemi, tutti, che implicherebbero una specifica trattazione, che qui è certamente necessario accennare, ma su cui non conviene ora soffermarsi.

In ogni caso, per quanto riguarda la *lex Visellia*, sulla scia di tali considerazioni, e seguendo la lettura di C. 9.21.1 pr., si può affermare che l'attribuzione dell'*anulus aureus* avrebbe permesso ai *libertini* di aspirare al decurionato e a quelle cariche pubbliche che, diversamente, solo gli *ingenui* avrebbero potuto ricoprire, senza correre il rischio di essere puniti (*sine periculo ingenuorum etiam officia peragunt publica*).

Merita insistere ancora su un punto: il *ius aureorum anulorum* faceva sì che i *libertini* godessero dell'apparenza (*imago* dice esattamente la costituzione diocleziana) di ingenuo, non dello *status ingenuitatis*.

Dunque è vero che nei confronti degli schiavi beneficiati del *ius aureorum anulorum* sarebbero venute meno le conseguenze negative e le limitazioni di diritto pubblico e privato legate alla posizione di inferiorità rispetto agli *ingenui*, tra cui la facoltà di ricoprire *honores* e *dignitates* tipiche degli *ingenui*, come anche di diventare *decuriones*, ma lo *status* di questi individui rimaneva pur sempre quello di persone affrancate. Un'*imago*, appunto, che non era una vera e propria *ingenuitas*, irraggiungibile da chi fosse nato in servitù.

Non a caso, allora, era l'imperatore a concedere il *ius aureorum anulorum*: era il *princeps* che, riservandosi questo potere, decideva chi, tra i *libertini*, meritava di essere premiato e poteva, al pari dell'ingenuo, godere del massimo grado di libertà ed accedere alle più alte cariche magistratuali.

Nel clima politico di quell'inizio di principato cui si è detto, la precisazione della *lex Visellia* sul *ius anulorum* era essa stessa importante, emblematica: viene poi ripresa da Diocleziano che, senza particolari indugi, la applica alle esigenze, nuove e diverse, del suo tempo.

5. Il paragrafo 1 della costituzione di Diocleziano e Massimiano, C. 9.21.1, fornisce poi alcune interessanti indicazioni sulle possibilità di tutela giudiziale offerte al soggetto che fosse stato leso da chi si era dichiarato *ingenuus*, quando in realtà era *libertinus*, al fine – si deve pensare – di ricoprire certe cariche pubbliche ma anche, e più in generale, di godere di taluni benefici sul piano del diritto privato.

Salta subito all'occhio che contro il libertino che avesse mentito circa il proprio *status* si poteva agire con l'azione civile, *de operis*, ed anche con l'azione criminale, *ex lege Visellia*. Due considerazioni possono farsi a riguardo. La

cancelleria imperiale si rende perfettamente conto che la condotta del libertino presenta i connotati di un illecito civile, ma anche, contemporaneamente, quelli di un reato. In secondo luogo viene posto in evidenza che tra i due rimedi, entrambi validamente e ugualmente esperibili, vi sarebbe un concorso cumulativo (*tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter*).

Duplici appare dunque la prospettiva in cui si pone la cancelleria diocleziana: da un lato tutelare il diritto del patrono e l'adempimento delle *operae*⁶⁰; dall'altro preservare dal pericolo pubblico o anche solo dal rischio di esso che derivava o poteva derivare dall'ingresso di un soggetto di condizione libertina nella compagine dell'alta amministrazione dello Stato o delle province.

In tal senso, la riconnessione del *civiliter agere* con il *criminaliter agere* è particolarmente forte: sulla base dell'ipotesi che sommessamente si è avanzata circa l'episodio concreto, eminentemente 'pratico', che doveva aver ispirato la richiesta del privato all'imperatore e la risposta imperiale rescritta, si potrebbe pensare che sul liberto in questione fosse stata avanzata un'azione per le *operae*, cioè per una responsabilità civile da violazione del *ius patronatus*, e che a questa pretesa la cancelleria diocleziana avesse risposto senz'altro positivamente, ma riconoscendo altresì una responsabilità per violazione della *lex Visellia*. Ma potrebbe anche ipotizzarsi che l'imperatore avesse riconosciuto nel comportamento del liberto oggetto di discussione una violazione della *lex Visellia*, e che pertanto avesse pacificamente attestato il *crimen ex lege Visellia*, rassicurando però il patrono che ciò non gli avrebbe impedito di agire anche con l'azione civile per i danni 'patrimoniali' subiti (e in tal senso nel rescritto diocleziano si legge, introdotto dalle due particelle correlative, che *tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri*).

Che il problema delle possibili contestazioni dello stato di libertà/ingenuità di un soggetto dovesse occupare particolarmente l'attenzione della cancelleria imperiale di epoca diocleziana può essere considerato anche attraverso le varie costituzioni di Diocleziano e Massimiano che ne trattano sotto i vari aspetti nell'un verso come nell'altro, nel senso del non ingenuo che si dichiara (ovvero è dichiarato) libero, e nel senso del libero che è fatto passare per schiavo⁶¹. E il

⁶⁰ Tra le *operae*, o *servitia*, che lo schiavo liberato era tenuto a prestare nei confronti del patrono, si è soliti distinguere, a partire dall'età classica, le *operae officiales*, relative a un qualsiasi servizio, e le *operae fabriles*, che consistevano invece in precise prestazioni tecnico-professionali. In proposito si veda sicuramente W. Waldstein, *Operae libertorum. Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart 1986.

⁶¹ Queste linee emergono senza dubbio con particolare evidenza nei rescritti diocleziani che trattano di *iniuria*, su cui si può rinviare a M.L. Biccari, *Sul titolo 9.35 De Iniuriis del Codex Iustinianus: le costituzioni di Diocleziano e il diritto classico*, in *SDHI*. 83, 2018, 213 ss.

problema di fondo che si pone è sempre quello di una doppia previsione di tutela, civile e penale/criminale. Innanzitutto va menzionata una costituzione del 294, indirizzata a Nonna e relativa all'offesa che sarebbe stata cagionata ad un uomo libero per il fatto di essere chiamato o indicato come schiavo:

C. 9.35.9 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Nonnae, a. 294): *Qui liberos infamandi gratia dixerunt servos, iniuriarum conveniri posse non ambigitur.* (S. VI k. Dec. Nicomediae CC. cons.).

Afferma la cancelleria diocleziana che la vittima dell'offesa può esperire l'*actio iniuriarum*; con ciò riconoscendo la configurazione del delitto di *iniuria* nel comportamento di chi offende la reputazione e l'onore di un altro soggetto, attribuendogli uno stato inferiore a quello che possiede, da libero a schiavo.

La medesima questione viene in rilievo in C. 9.35.10: qui l'imperatore Diocleziano è chiamato a pronunciarsi sul caso di Zenodoro che avrebbe dichiarato *infamandi causa* lo *status servitutis* di una persona in realtà libera, in specie l'ava di Paolo, destinatario del rescritto⁶². E di nuovo emerge la qualificazione criminale dell'offesa: è *iniuria* il far passare da schiavo chi è libero.

E si può considerare anche C. 7.14.5.2, relativamente al quale va subito osservato un profilo di notevole interesse che collega il problema ad una decisione di diritto pubblico: Diocleziano attribuisce alla *praeses provinciae* la competenza a decidere dell'offesa, dell'*iniuria* legata all'aver trattato come serva una persona libera.

C. 7.14.5.2 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Crescenti, a. 293): *Si igitur adhuc diversa pars perseverat in eadem obstinatione, aditus praeses provinciae ab iniuria temperari praecipiet.* (D. prid. non. April. AA. cons.).

Un ulteriore esempio, ancor più eloquente, è costituito dal rescritto emanato nel 291 ed indirizzato ad un certo Claudio:

C. 8.50.7 (Diocl. et Maxim. AA. Claudio, a. 291): *Foedissimae mulieris nequitia permovemur. cum igitur filiam tuam captam ac prostitutam ab ea quae eam redemerat ob retinendae pudicitiae cultum ac servandam natalium honestatem ad te confugisse proponas, praeses provinciae, si filiae tuae supra dictam iniuriam ab ea, quae sciebat ingenuam esse, inflictam cognoverit, cum huiusmodi persona indigna sit pretium recipere propter odium detestabilis quaestus, etiamsi pretium compensatum non est ex necessitate miserabili, custodita ingenuitate natae tuae adversus flagitiosae mulieris turpitudinem tutam eam defensamque praestabit.* (PP. III non. Febr. Tiberiano et Dione cons.).

⁶² C. 9.35.10 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Paulo, a. 294): *Si quidem aviam tuam ancillam infamandi causa rei publicae civitatis comanensium dixit zenodorus ac recessit, iniuriarum actione statim conveniri potest. nam si perseveret in causa facultatem habens agendi, super hac deferri querellam ac tunc demum, si non esse serva fuerit pronuntiata, postulari convenit* (S. XV k. Ian. Nicomediae CC. Cons.).

Dalle parole del provvedimento si ricava che Claudio si era rivolto all'imperatore affinché intervenisse per tutelare l'*ingenuitas* della figlia, rapita da una turpissima donna (*foedissima mulier*) che l'aveva costretta a prostituirsi.

È dunque sorprendente la frequenza con cui a Diocleziano venisse chiesto di risolvere cause di libertà e ingenuità e la risposta imperiale risulta sempre volta a difendere l'*ingenuitas* e a punire a titolo di *iniuria* l'atteggiamento dell'autore dell'offesa, vuoi per l'intendimento diffamatorio palesemente ravvisabile in simile condotta, vuoi per le conseguenze concretamente negative e dannose che potevano derivare nella vita della vittima. E siamo al limite di una valutazione criminale.

Infine, un certo riscontro del quadro definitivo illustrato dalla costituzione diocleziana C. 9.21.1, si potrebbe forse trovare nel testo di CTh. 9.20.1, tratto dal titolo *Victum civiliter agere et criminaliter posse*, in cui è contenuto l'unico riferimento di tutto il codice teodosiano alla *lex Visellia*:

CTh. 9.20.1 (Val., Grat. et Valent. AAA. ad Antonium PP., a. 378): *A plerisque prudentium generaliter definitum est, quoties de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi. Sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege Iulia de vi publico iudicio instituere accusationem; et suppresso testamento quum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege Cornelia testamentaria poterit crimen inferri; et quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri. Quo in genere habetur furti actio et legis Fabiae constitutum. Et quum una excepta sit causa de moribus, sexcenta alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, quum altera prius actio intentata sit, per alteram, quae supererit, iudicatum liceat retractari. Qua iuris definitione non ambigitur, etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum.* (Dat. prid. id. Ian. Treviris, Valente VI et Valentiniano II AA. cons.)⁶³.

⁶³ Può aggiungersi, per ampliare la comprensione del testo, la *interpretatio* visigotica, imperniata proprio sul problema della possibilità di esperire per lo stesso fatto sia processo civile sia processo criminale: *Sunt causae permixtae, civiles pariter et criminales; et possunt hae causae ita dividi, ut prius civilis, deinde criminalis agatur; si voluerit accusator: ita ut si quis de re sua fuerit violenter expulsus, et rem ablatam civili primitus maluerit actione repetere, momentum sibi restitui petat, et si de eius proprietate is, qui expulsus est, civiliter fuerit superatus, criminali postmodum actione servata, recepto primitus momento, potest postmodum impetere violentum. De testamento etiam, si quis commendatum a testatore testamentum in fraudem heredis fortasse suppresserit, et id heres scriptus iudicio restitui petit, testamento per iudicium momenti beneficio restituto, potest postmodum de suppresso testamento criminalem proponere actionem. Et reliquis similibus causis similis actio tribuatur.* Si veda in proposito L. Di Cintio, *L'«Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus»*. Il libro IX, Milano 2013, 150 ss., e in particolare 153 s.

«Dalla maggior parte dei *prudentes* è stato generalmente definito che ogni volta che per una questione familiare competono sia l'azione civile che quella criminale, si possono esperire entrambe e se si sarà agito civilmente non si potrà ritenere consumata l'azione criminale. Così anche colui che è stato spogliato violentemente del possesso, se avrà usato l'interdetto *unde vi* per recuperarlo, non gli è impedito tuttavia presentare l'accusa nel giudizio pubblico con la *lex Iulia de vi*; e se è stato occultato un testamento dopo aver agito con l'interdetto *de tabulis exhibendis*, ugualmente si potrà promuovere l'accusa criminale in base alla *lex Cornelia* testamentaria; e quando un liberto si asserisce ingenuo, si potrà agire sia civilmente *de operis* sia criminalmente con la *lex Visellia*. Nel qual caso avremo anche l'*actio furti* e la statuizione della *lex Fabia*. Fatta eccezione per la *causa de moribus*, vi sono innumerevoli altri casi che non si possono elencare, nei quali, dopo che sia stata intentata un'azione, è consentito trattare di nuovo ciò che è stato giudicato mediante l'altra <azione> che rimane. Per il qual principio giuridico non si dubita più che anche il crimine di falso, del quale si è agito civilmente, possa essere trattato di nuovo dal punto di vista criminale».

Siamo nell'anno 378, di fronte ad una costituzione data a Treviri ed indirizzata al prefetto del pretorio Antonio, che parla di *crimen falsi* e della possibilità di agire in tale ipotesi con azioni sia civili sia criminali: vengono dunque poste in evidenza una serie di situazioni tratte dalla prassi giudiziaria antica (*a plerisque prudentium generaliter definitum est*) in cui il cumulo era stato ritenuto possibile⁶⁴, e tra queste si elenca il caso del liberto che *se dicit ingenuum*, il quale poteva essere citato in giudizio con un procedimento civile *de operis* e un procedimento criminale *ex lege Visellia*.

⁶⁴ La costituzione è stata ampiamente studiata in dottrina. Si rinvia a M. Gardini, *La trama giurisprudenziale sulla pregiudizialità in CTh.9.20.1*, in *JusOnline* 3, 2017, 150 ss., con ampia discussione della bibliografia precedente (*ivi* in particolare 151 nt. 3). Il punto che ha interessato gli studiosi è quello relativo al significato del richiamo iniziale ai *plerique prudentium*, che viene perlopiù considerato frutto dell'errore commesso dai compilatori della costituzione, nel citare precedenti giurisprudenziali che dovevano essere a loro noti nella cancelleria, senza analizzare in maniera approfondita le opere e il pensiero dei giuristi classici: questo li avrebbe portati a fraintendere le soluzioni adottate dai giuriconsulti e, in conseguenza, ad accostarle ai principi in tema di falso in maniera spesso non logica. Tra i tanti, G.G. Archi, *Civiliter vel criminaliter agere in tema di falso documentale (Contributo storico-domatico al problema della efficacia della scriptura)*, in *Scritti Ferrini* 1, Milano 1947, 1 ss., il quale estremizza in un certo senso le considerazioni sopra riportate, ritenendo del tutto non affidabili i provvedimenti tardoimperiali che contengono riferimenti ai *prudentes*; F. De Marini Avonzo, *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum. Ricerche sul tardo diritto classico*, in *BIDR.* 54-55, 1954, 125 ss., che ha chiarito come il regime introdotto con la costituzione del 378 sia «ben lontano dalla dottrina classica ricordata nel pr. con l'accenno ai *plerique prudentium*»; ma si vedano anche, più recenti, le riflessioni di S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007, 213 ss.

Qui il richiamo alla *lex Visellia* è perfettamente uguale nella forma a quello che si trova in C. 9.21.1.1, pur differenziandosi la data di emanazione e quindi la paternità dei due testi: *Qui autem libertinus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri* si leggeva in C. 9.21.1.1 che si dice emanata nel 300 da Diocleziano e Massimiano; *et quum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgeri* si legge in CTh. 9.20.1 che porta la data del 378 ad opera di Graziano, Valentiniano e Valente.

La stessa legge (*Dat. prid. id. Ian. Treviris, Valente VI et Valentiniano II AA. cons.*), con la stessa prescrizione di un *agere criminaliter ex lege Visellia*, torna poi nella lettura del titolo giustiniano di C. 9.31, *Quando civilis actio criminali praeiudicet et an utraque ab eodem exerceri potest*. Si tratta invero della costituzione di Graziano, Valentiniano e Valente che è riportata, pressoché alla lettera, nel Codice: nel ribadire quindi il principio secondo cui il giudizio civile non precluderebbe il successivo giudizio criminale sugli stessi fatti, propone, tra gli altri esempi, il *cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege Visellia criminaliter poterit perurgueri*⁶⁵.

La suggestione che si ricava dalla lettura successiva di questi tre testi, C. 9.21.1, CTh. 9.20.1 e C. 9.31, è che, insomma, in età diocleziana, e poi per tutto il periodo successivo, all'antica legge Visellia sia stata riconosciuta una qualificazione prettamente criminale.

In particolare per quel che riguarda la versione teodosiana della legge, recente dottrina ne ha messo in evidenza le affinità rilevate dalla cancelleria imperiale per quanto riguarda il tema del cumulo di azioni, *civiliter* e *criminaliter*, fra differenti lezioni legislative (e differenti episodi criminali) che sono la *lex Fabia* per il furto, la *lex Cornelia* per il falso testamentario, la *lex Iulia* per la *vis*, e la *lex Visellia*⁶⁶.

⁶⁵ È interessante riportare l'intero testo della costituzione: C. 9.31.1 pr.-3 (Val., Grat. et Valent. AAA. ad Antonium PP., a. 378.). *A plerisque prudentium generaliter definitum est, quotiens de re familiari et civilis et criminalis competit actio, utraque licere experiri, sive prius criminalis sive civilis actio moveatur, nec si civiliter fuerit actum, criminalem posse consumi, et similiter e contrario. 1. Sic denique et per vim possessione deiectus, si de ea recuperanda interdicto unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiam lege iulia de vi publico iudicio instituere accusationem: et suppresso testamento cum ex interdicto de tabulis exhibendis fuerit actum, nihilo minus ex lege cornelia testamentaria poterit crimen inferri: et cum libertus se dicit ingenuum, tam de operis civiliter quam etiam lege viselli criminaliter poterit perurgueri. 2. Quo in genere habetur furti actio et legis fabiae constitutum, et plurima alia sunt, quae enumerari non possunt, ut, cum altera prius actio intentata sit, per alteram quae supererit iudicatum liceat retractari. 3. Qua iuris definitione non ambigitur etiam falsi crimen, de quo civiliter iam actum est, criminaliter esse repetendum* (D. prid. id. Ian. Treviris Valente VI et Valentiniano II AA. cons.).

⁶⁶ Gardini, *La trama* cit. 150 ss., che offre una diversa e nuova lettura del problema del concorso delle azioni, nel senso di pregiudizialità: «la preoccupazione di Graziano – spiega l'A. – si colloca all'interno...della 'connessione per fatto', dove una medesima vicenda è in grado di

Si può ora analizzare il breve inciso *in curiam autem se immiscens damno quidem cum infamia adfcitur* che si legge nel prosieguo del paragrafo 1 del rescritto di Diocleziano e Massimiano, C. 9.21.1: *si se immiscere in curiam* da parte del libertino – spiega l'imperatore – va sanzionato altresì in termini di *infamia*⁶⁷, probabilmente in considerazione del rilievo che aveva la carica di decurione sin dai tempi dell'emanazione della *lex Visellia*.

Il verbo utilizzato per definire il comportamento vietato al libertino non è insignificante: quasi che, dopo *l'attemptare honores et dignitates* e *l'adripere decurionatum*, *l'immiscere* possa segnare il compimento effettivo della condotta, in tutta la sua valenza negativa, *l'immischiarsi* (da *in* e *miscere*) nella curia, *l'intromettersi* in maniera indebita in un ufficio riservato ad altri⁶⁸.

L'imperatore, in questa situazione, dispone una sanzione del tutto particolare, che risulta estremamente negativa sul piano etico-sociale, prima che politico-giuridico ed economico: il libertino che avesse partecipato all'*ordo decurionum* avrebbe infatti patito un subitaneo degrado della propria *fama* e avrebbe dovuto affrontare nel giudizio comune una reputazione di moralità così cattiva da perdere contestualmente la capacità di rivestire *honores et dignitates*. Perché presupposto per ricoprire il decurionato è, come si diceva, la moralità specchiata e, brevissimamente, in C. 10.32.8, una costituzione degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, si ribadisce che *l'infamia* priva della carica (*adimit honorem*)⁶⁹.

6. Giunti al termine dell'analisi del rescritto di 9.21.1 pr.-1, si può tentare di rispondere all'interrogativo sopra posto circa il valore della *lex Visellia* in età

generare *causae* diverse», per cui si «genera il problema del raccordo fra due potenziali sentenze che potrebbero essere pronunciate su una medesima vicenda, con il rischio di generare giudicati contraddittori e comunque con il rischio che il giudice chiamato a giudicare per secondo possa essere influenzato dalla decisione presa nel giudizio precedente» (*ivi*, 156).

⁶⁷ Per un inquadramento generale dell'*infamia* nei rescritti delle cancellerie degli imperatori-soldati nel periodo che va dalla morte di Alessandro Severo all'ascesa al trono di Diocleziano cfr. L. Atzeri, *Die infamia in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux, A. Kolb (a c. di), *Das Recht der Soldatenkaiser – rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin 2015, 127 ss. Con un'attenzione specifica alla disciplina dell'*infamia* nella normazione diocleziana si rinvia, sempre della stessa studiosa, al contributo *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in W. Brandes, L.M. Hoffmann, K. Maksimovic (a c. di), *Fontes Minores*, XII, Frankfurt 2014, 1 ss., dove l'A., attraverso l'analisi di 21 rescritti, mette ben evidenza come con riguardo alle cause, alla disciplina e agli effetti la regolamentazione diocleziana dell'*infamia* segua «principi consolidati dell'ordinamento giuridico, in quanto statuiti nell'editto pretorio, previsti in provvedimenti legislativi o in senatoconsulti, oppure affermatasi nel pensiero giurisprudenziale» (*ivi*, 67).

⁶⁸ Cfr. v. *'immisceo'*, in *Thesaurus Linguae Latinae* 4, 1988, 463.

⁶⁹ C. 10.32.8 (Diocl. et Maxim. CC. Platoniano, a. 294): *Infamia, quae tibi abominanda est, non etiam amissionis oculorum casus quaesitum adimit honorem*.

diocleziana. In conclusione, riconsiderando dunque tutte le riflessioni che ha suggerito la lettura della costituzione di Diocleziano e Massimiano, si può cercare di valutare il significato che la norma poteva avere sul finire del III secolo in raffronto con quanto aveva rappresentato al momento della sua emanazione: che equivale anche a cercare di distinguere quello che si deve all'intervento diocleziano rispetto alla tenuta originaria della disposizione.

Se è chiaro che all'epoca di Tiberio la *lex Visellia* mirava soltanto a risolvere il problema dell'invasione della popolazione 'libertina' in tutto il tessuto della vita romana, ostacolandone almeno la presenza nell'amministrazione pubblica centrale e periferica, sotto il regno di Diocleziano, ferma restando quella esigenza e quella soluzione, si ritiene di dover sottolineare il carattere criminale del comportamento di chi millantasse di essere *ingenuus*, a qualunque titolo, ma in particolare per adire le più alte magistrature: anzi sembra farsi strada l'idea che la contestazione intorno allo *status* di un libertino che fosse arrivato anche a ricoprire uffici pubblici, apriva ad un procedimento complesso, in cui alla pretesa del *patronus* di vedere riconosciuti i propri diritti di patronato (*l'agere civiliter de operis*), si affiancava – e addirittura con carattere prevalente – l'esigenza della cancelleria imperiale di accertare la violazione della *lex Visellia* e dunque la mancanza/il possesso dei requisiti di *status* necessari per ricoprire certe cariche (*l'agere criminaliter ex lege Visellia*).

Una breve riflessione va fatta, a questo punto, a proposito della frase di chiusura del rescritto imperiale: *muneribus vero personalibus in patria patroni, quae congruunt huiusmodi hominibus, singulos pro viribus adstrictos esse non dubium est*. Come si è detto, si tratta dell'enunciazione del principio per cui il libertino non poteva sottrarsi al dovere di sostenere, secondo il proprio patrimonio, i *munera personalia* nella patria del patrono; un principio che all'epoca di Diocleziano doveva essere di indubbio rilievo considerando le esigenze finanziarie e comunque latamente amministrative che gravavano sulle città.

Il dubbio era – sembrerebbe di dover dire – non già 'se' il libertino dovesse sostenere i *munera* (dove poi non si vedrebbe perché ne avrebbe dovuto essere esonerato), bensì 'dove' sarebbe stato tenuto ad assolvere il relativo impegno: in tal senso il rescritto in esame sembra voler riassumere ed affermare con forza che i *libertini* non erano esonerati dalla prestazione dei *munera personalia*⁷⁰ e

⁷⁰ Per il concetto di *munera* cfr., per tutti, i contributi di F. Grelle, *Munus publicum. Terminologia e sistematiche* e *Le categorie dell'amministrazione tardoantica: officia, munera, honores*, in *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, rispettivamente 39 ss. e 221 ss. Senza entrare nel merito di un dibattito tanto articolato sulle classificazioni dei *munera* proposte nelle opere dei giuristi e nelle costituzioni imperiali, è qui sufficiente richiamarsi ad un esperto di amministrazione, giurista e alto funzionario palatino di Diocleziano, che scrisse l'unica

che, in particolare, questi dovevano essere eseguiti *in patria patroni*, secondo le possibilità di ciascuno. La stessa problematica che risulta esposta in altra costituzione degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, in cui, oltre a confermare quanto detto circa i *munera in patria patroni*, relativamente ai *munera civilia* si dice che i *libertini* non ne erano esentati neppure nella città in cui avessero posto il loro domicilio:

C. 10.58.1 (Diocl. et Maxim. AA. et CC. Lucillo): *Conditio libertinitatis de muneribus civilibus tribuere non potest excusationem nec in ea quidem civitate, ubi domicilium libertinus habet.*

Certamente qui si parla di *munera civilia* e non di *munera personalia*, qui si parla di impegni del libertino nel luogo del suo domicilio e non nella patria del patrono, ma in ogni caso la norma – e non è senza significato che si debba anch'essa alla cancelleria diocleziana – si riferisce esplicitamente all'inapplicabilità ai *libertini* del regime delle *excusationes*, l'impossibilità dunque per loro di far valere talune esenzioni da *munera*⁷¹.

Dunque – sembra di potersi riassumere – Diocleziano recupera senza alcuna esitazione la *lex Visellia* e ad essa si rifà per chiarire questioni del suo tempo: così la discussione sull'accesso a certe cariche pubbliche ed in particolare al decurionato viene ripresa e sviluppata seguendo le prescrizioni dell'antica legge; così ancora il dibattito sul valore criminale della legge e sulle sanzioni previste per chi ricopre indebitamente un incarico parte dai principi della *lex Visellia*, ancorchè si sviluppi poi autonomamente con più ampiezza. La stessa attenzione al problema dei *munera*, inserita in un discorso retto dal *non dubium est*, che per di più è l'espressione con cui si chiude l'intero testo della costituzione, richiama circostanze ed esigenze di organizzazione amministrativa d'età diocleziana, anche se senza dubbio hanno radici più antiche.

monografia conosciuta su questi temi, il *Liber singularis de muneribus civilibus*, in cui propone una tripartizione dei *munera civilia*, in prestazioni a carattere personale (i *munera personalia*, legati principalmente ad attività che il cittadino doveva svolgere per la cura e la sopravvivenza della città); patrimoniale (i *munera patrimonii*, che prevedevano anche un contributo patrimoniale a carico del soggetto) ed infine misto (i *munera mixta* in cui alla prestazione di attività si aggiungeva anche l'esborso economico). Cfr. anche D.V. Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012, 59 ss. e M. Felici, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*, Roma 2018², in part. la parte relativa ai 'Temi del de muneribus civilibus', 69 ss.

⁷¹ Una documentata riflessione in materia di *excusationes* dai *munera* ci è fornita dai frammenti del giurista Modestino dedicati in specifico al tema delle *excusationes* dagli incarichi di tutela e curatela. Sul punto T. Masiello, *I «libri excusationum» di Erennio Modestino*, Napoli 1983 e G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015, che ripercorre il percorso storico dell'origine dell'esenzione dalla tutela e dalla cura.

Un tale approccio lascia emergere, in modo evidente, l'intento diocleziano di rinsaldare l'amministrazione dell'impero, sia centrale che periferica, nell'ottica di garantire l'efficienza dell'autorità imperiale in ogni sua parte e, ulteriormente, superare la profonda crisi che l'impero stava attraversando.

Maria Luisa Biccari
Università di Urbino Carlo Bo
maria.biccari@uniurb.it